



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

Treviso, 26/05/2009
Prot. 1905/8/j

Raccomandata A.R.
Anticipata a mezzo fax
0659888506

Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Via Laurentina, 449
00142 ROMA

Raccomandata A.R.

Spett.
Preg.mo Onorevole
Dott. Claudio Scajola
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
European Commission
Directorate-General
for Competition
For the attention of the
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles/Brussels

Oggetto: disparità di trattamento sul prezzo di acquisto dei carburanti

Diversi gestori a marchio Agip, nostri associati, ci segnalano un comportamento illegale da parte dell'Eni S.p.A. in quanto la stessa sta attuando una grave discriminazione tra gestori soggetti al vincolo di esclusiva visto che in determinati impianti sta attuando una politica di



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

sconti al pubblico, rispetto al prezzo consigliato, escludendo da tale iniziativa altri impianti in ambito provinciale, da rimarcare che i gestori esclusi dall'iniziativa hanno ricevuto il diniego dall'Eni alle loro richieste di ottenere quanto concesso ad altri loro colleghi.

Innanzitutto è da rimarcare che tale politica di prezzi mette in notevole difficoltà quei gestori ai quali non viene data la possibilità di attuare lo sconto stante il fatto che il cliente non sa, e non è tenuto a saperlo, che il minor prezzo di vendita dei carburanti in un impianto Agip rispetto ad un altro con lo stesso marchio non dipende dal gestore ma dall'Eni, per cui imputa ai gestori un maggior guadagno pro litro rispetto ai colleghi che attuano uno sconto rispetto ai prezzi consigliati dall'Eni.

Da informazioni in nostro possesso risulta che è l'Eni e non il gestore a farsi carico degli sconti attuati in determinati impianti in quanto il prezzo di cessione dei carburanti al gestore viene diminuito di un importo pari allo sconto praticato, inoltre il gestore che usufruisce di tale agevolazione è obbligato ad attuare lo sconto relativamente al prezzo consigliato dall'Eni pena la revoca dell'agevolazione concessa.

Del tutto evidente che tale comportamento discriminatorio è una palese violazione della normativa Nazionale e Comunitaria sulla Concorrenza ed il Mercato in merito al divieto di esclusiva e relativa esenzione per categoria e alla determinazione del prezzo al pubblico, al riguardo deve essere citata la Legge 287/90 che in sostanza prevede che la determinazione del prezzo di cessione deve prevedere un livello di parificazione a tutti gli operatori allo stesso "stadio distributivo" soggetti al vincolo di acquisto in esclusiva e indipendentemente dalle scelte di servizio rese al consumatore (*art. 82 paragrafo "c" ripreso nella Legge 287/90 art. 2 punto 2 paragrafo "d" e art. 3 – abuso di posizione dominante*). In merito all'obbligo del rispetto del prezzo consigliato sussiste la violazione di quanto previsto all'art 4 comma a del Regolamento 2790/1999:

"la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;"

Per quanto sopra esposto con la presente siamo formalmente a diffidare la società Eni S.p.A. dal perpetuare tale comportamento gravemente discriminatorio nei confronti dei gestori a marchio Agip soggetti al vincolo contrattuale di esclusiva, invitando l'Eni all'immediato rispetto della legislazione Nazionale e Comunitaria concedendo a tutti i gestori di impianti recanti il marchio Agip della provincia di Treviso le stesse condizioni di maggior favore sull'acquisto dei carburanti.

Nel caso l'Eni continui con le discriminazioni i gestori penalizzati dal comportamento palesemente illegale della compagnia si riterranno svincolati dall'obbligo di esclusiva per grave colpa dell'Eni, rendendosi così liberi di rifornirsi sul libero mercato, con l'accortezza di avvisare la clientela che i carburanti venduti rispettano le specifiche di legge previste ma non sono commercializzati dall'Eni.

La presente viene inviata al **Ministro dello Sviluppo Economico, all'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato e alla Commissione Europea – Direzione Generale**



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

Concorrenza affinché valutino, per quanto di loro competenza, se il vincolo di esclusiva per l'acquisto dei carburanti dalla sola Eni S.p.A. rispetti quanto previsto in materia dalla normativa Nazionale e Comunitaria ovvero se vengono rispettati i principi e gli scopi previsti per la deroga dal divieto dell'esclusiva previsti dalle:

- Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Articoli 81 (ex art. 85) e Articolo 82 (ex art.86)
- Dalle norme per la tutela della concorrenza e del mercato Legge 10 ottobre 1990, n. 287 norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione
- Dal Regolamento CE N. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi Verticali e pratiche concordate, ed in particolare dall'art. 1 comma b.

Con l'occasione si vuole altresì comunicare formalmente all'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato che l'Eni non sta dando completa e formale attuazione degli impegni di cui al provvedimento n. 17754 del 20-12-2007 relativamente all'iniziativa denominata "Iperself" ovvero l'Eni non ha dato corso all'impegno di assumersi la gestione diretta delle vendite così come previsto dal provvedimento citato:

"Al fine di realizzare questa misura, ENI assumerebbe la gestione diretta della vendita di carburante nelle ore di chiusura dell'impianto, nelle quali si pratica la vendita in modalità self-service con pre-pay;"

Risulta alla scrivente che a tutt'oggi in nessun impianto abilitato all'iperself l'Eni abbia attuato con il gestore il contratto di somministrazione necessario alla gestione diretta delle vendite, così come previsto dagli impegni assunti, la gestione dell'iniziativa avviene tuttora mediante una diminuzione del prezzo di cessione al gestore con un conguaglio mensile.

Tale modalità attuativa a nostro parere è una ulteriore violazione della già citata legge 287/90 e del regolamento CE N. 2790/1999 in quanto vi è una palese e gravissima discriminazione tra gestori soggetti al vincolo di esclusiva, inoltre tale violazione danneggia i consumatori in quanto tutte le gestioni potrebbero trasferire sul prezzo al pubblico i benefici derivanti da un minor prezzo di acquisto, il tutto per 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e non solamente durante l'orario di chiusura e non in tutti gli impianti.

Nel confidare in un sollecito riscontro alla presente si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Presidente
Moreno Parin